



La valutazione sulla legittimit  della clausola on claims made

Descrizione

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 28 ottobre 2024 n.27781, richiama la precedente giurisprudenza di legittimit  , che, alla luce degli arresti delle Sezioni Unite, riconduce **il modello di assicurazione della responsabilit  civile con clausole â??on claims made basis   al tipo dell  assicurazione contro i danni**, soggetto solo alla **rispondenza ai limiti imposti dalla legge**.

Tale indagine, devoluta al giudice del merito, riguarda: *â??innanzitutto, la **causa concreta del contratto**, sotto il profilo della liceit  e dell  adeguatezza dell  assetto sinallagmatico rispetto agli specifici interessi perseguiti dalle parti, ma non si arresta al momento della **genesì del regolamento negoziale**, investendo anche la **fase precontrattuale** (in cui occorre verificare lâ??osservanza, da parte dell  impresa assicurativa, degli obblighi di informazione sul contenuto delle â??claims made  ) e quella dell  attuazione del rapporto (come nel caso in cui nel regolamento contrattuale â??on claims made basis   vengano inserite clausole abusive), con la conseguenza che la tutela invocabile dall  assicurato pu   esplicarsi, in termini di effettivit  , su diversi piani, con attivazione dei rimedi pertinenti ai profili di volta in volta implicati (Cass., Sez. Un., 24/09/2018, n. 22437; successivamente, in senso conforme, v. Cass. 26/04/2022, n. 12981; Cass. 12/03/2024, n. 6490; Cass. 08/05/2024, n. 12462; Cass. 30/05/2024, n. 15216; Cass.26/07/2024, n. 21036).*

Nell  ottica dell  indagine sulla causa concreta, le Sezioni Unite hanno chiarito quanto segue: *â??l  analisi dell  assetto sinallagmatico del contratto assicurativo rappresenta un veicolo utile per apprezzare se, effettivamente, ne sia realizzata la funzione pratica, quale assicurazione adeguata allo scopo â??, l   dove lâ??emersione di un **disequilibrio palese di detto assetto si presta ad essere interpretato come sintomo di carenza della causa in concreto dell  operazione economica**. Ci   in quanto, come gi   affermato da questa Corte, la **determinazione del premio di polizza assume valore determinante ai fini dell  individuazione del tipo e del limite del rischio assicurato, onde possa reputarsi in concreto rispettato lâ??equilibrio sinallagmatico tra le reciproche prestazioni** (Cass., 30/04/2010, n. 10596; ma, in forza di analoga prospettiva, anche Cass., Sez. Un., 28/02/2007, n.*



4631). Non Ã, dunque, questione di garantire, e sindacare perciÃ², lâ??equilibrio economico delle prestazioni, che Ã? profilo rimesso esclusivamente allâ??autonomia contrattuale, ma occorre indagare, con la lente del principio di buona fede contrattuale, se lo scopo pratico del regolamento negoziale â??on claims made basisâ?• presenti un arbitrario squilibrio giuridico tra rischio assicurato e premio, giacchÃ©, nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettivitÃ si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Del resto, una significativa chiave interpretativa in tal senso Ã? fornita dal considerando n. 19 della direttiva 93/13/CEE, che, sebbene abbia riguardo specificamente alla tutela del consumatore, esprime, tuttavia, un principio di carattere piÃ¹ generale, che trae linfa proprio dallâ??anzidetta relazione oggettiva rischio/premio, sterilizzando la valutazione di abusivitÃ della clausola di delimitazione del rischio assicurativo e dellâ??impegno dellâ??assicuratore â??qualora i limiti in questione siano presi in considerazione nel calcolo del premio pagato dal consumatoreâ??.

In questo quadro, richiamando lâ??estraneitÃ del disposto dellâ??art. 2965 cod. civ. al giudizio relativo alla clausola â??claims madeâ?•, la quale costituisce una delimitazione dellâ??oggetto del contratto, secondo quanto affermato dalle Sezioni Unite (v. giÃ, oltre Cass., Sez. Un., n. 22437 del 2018, cit., Cass. 06/05/2016, n. 9140), Ã? stato affermato che â??non puÃ² essere affetta da nullitÃ, ex art. 2965 cod. civ, la clausola claims made â??perchÃ© fa dipendere la decadenza dalla scelta di un terzoâ?•, giacchÃ© lâ??atteggiarsi della richiesta del terzo, quale evento futuro, imprevisto ed imprevedibile, Ã? del tutto coerente con la struttura propria del contratto di assicurazione contro i danni (nel cui ambito â?Ã da ricondursi la polizza con clausola claims made), in cui lâ??operativitÃ della copertura deve dipendere da fatto non dellâ??assicuratoâ?• (Cass. 22/04/2022, n. 12908; diversamente si era orientata, sulla questione dellâ??art. 2965 cod. civ., Cass. 13/05/2020, n. 8894, rimasta isolata, ma si veda, in senso contrario, giÃ Cass. 21/11/2019, n. 30309).â?•

Al fine dellâ??indagine in ordine alla causa concreta, **il giudice del merito deve pertanto svolgere lâ??analisi dellâ??assetto sinallagmatico del contratto assicurativo, dando valore alle circostanze rilevanti, quale quella, invero determinante, del premio di polizza.** Spetta cosÃ¬ al giudice del merito, facendo applicazione dei suddetti principi di diritto, giudicare dellâ??assenza o presenza di squilibrio sinallagmatico dal punto di vista del giudizio di fatto

Categoria

1. Focus giuridico

Data di creazione

07 Nov 2024